

# **STATUTO DELLA FEDERAZIONE TICINESE APICOLTORI**

## **A/DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Denominazione**

Si è costituita ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS un'associazione denominata

#### **FEDERAZIONE TICINESE APICOLTORI (FTA)**

con sede a Coldrerio.

### **Art. 2 Natura**

L'associazione è apolitica e aconfessionale.

### **Art. 3 Scopo**

L'associazione ha lo scopo di riunire tutti gli apicoltori residenti o operanti nel suo raggio d'azione. Essa sviluppa la solidarietà fra gli apicoltori, difende i loro interessi e promuove la continuità dell'apicoltura, impegnandosi a preservare il suo patrimonio storico e culturale e incoraggiandone lo sviluppo e il progresso con tecniche comprovate in armonia con le capacità dell'ambiente.

L'associazione stimola il senso etico dei propri associati e favorisce la produzione di prodotti dell'alveare di qualità in Ticino e nelle Valli Mesolcina e Calanca del Cantone dei Grigioni, propagandone l'immagine.

L'associazione si preoccupa inoltre di mantenere buoni rapporti con le autorità cantonali e federali, con le società di apicoltura svizzere tedesche e romande, con il Servizio Sanitario Apistico nazionale, con il Centro nazionale di ricerche apistiche e con le organizzazioni agricole ufficialmente riconosciute.

Per conseguire il suo scopo l'associazione:

- a) divulga un'apicoltura sana e razionale, basata sulle buone pratiche apistiche, mediante conferenze, corsi teorici e pratici, visite agli apicoltori, contatti con associazioni apistiche nazionali ed estere;
- b) difende e promuove gli habitat naturali, assicura e preserva le basi per uno sviluppo sostenibile, favorisce la biodiversità nel territorio a vantaggio di api selvatiche e

- mellifere;
- c) organizza mostre e azioni di propaganda;
  - d) informa sull'apicoltura pubblicando l'organo ufficiale L'Ape e tramite il sito [www.apicoltura.ch](http://www.apicoltura.ch);
  - e) sostiene l'acquisto in comune di materiale e utensili apistici.

#### **Art. 4 Appartenenza ad altri enti**

L'associazione è membra di apisuisse. Per il perseguimento delle proprie finalità, essa potrà aderire ad altri enti, associazioni o federazioni di associazioni.

#### **Art. 5 Raggio d'attività e organo ufficiale**

L'associazione opera su tutto il territorio del Cantone Ticino e per configurazione geografica nelle Valli Mesolcina e Calanca del Cantone dei Grigioni.

L'associazione è suddivisa in Sezioni.

Tutte le informazioni di carattere generale che vincolano gli associati, sono pubblicate sull'organo ufficiale L'Ape e sul sito internet [www.apicoltura.ch](http://www.apicoltura.ch).

Sussidiariamente o per comunicazioni a terzi, si può far capo al Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

### **B/SOCI**

#### **Art. 6 Condizioni di ammissione**

Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che adempiono i doveri sociali e che pagano regolarmente la tassa sociale annuale.

La tassa sociale annuale viene stabilita dall'Assemblea dei delegati (di seguito AD).

#### **Art. 7 Categorie di soci**

I soci si distinguono in due categorie e meglio:

- a) soci attivi;
- b) soci sostenitori.

## **Art. 8 Soci attivi**

Sono soci attivi dell'associazione tutti gli apicoltori che risiedono o possiedono alveari nel raggio d'azione della società.

Essi sono iscritti nelle rispettive Sezioni.

## **Art. 9 Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori coloro che:

- a) per simpatia nei confronti dell'apicoltura o a seguito di relazioni particolari, versano un contributo pari almeno al costo dell'organo ufficiale L'Ape;
- b) sono abbonati alla pubblicazione, ma non partecipano alle altre attività dell'associazione.

I soci sostenitori non dispongono né di diritti sociali né di diritti patrimoniali nell'associazione.

## **Art. 10 Ammissione, diritti e doveri dei soci**

La qualità di socio viene conferita, in deroga all'art. 65 cpv. 1 CCS e su delega statutaria dell'AD, al giudizio insindacabile del CC e meglio come previsto l'art. 28 lett. e) dello statuto.

Tutti i soci attivi hanno gli stessi diritti e doveri, riservate le eccezioni derivanti dalla legge o dal presente statuto.

I soci devono rispettare lo statuto dell'associazione e hanno l'obbligo di osservare le norme e i regolamenti emanati dalla stessa, così come di seguire le direttive votate dall'AD e di pagare puntualmente i contributi sociali annui ai sensi dell'art. 71 CCS approvati dall'AD sulla base delle esigenze dell'associazione.

## **Art. 11 Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde con:

- a) le dimissioni: le dimissioni sono ritenute valide se presentate per iscritto alla Direttiva (Comitato ristretto – di seguito DCR) entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'obbligo di pagamento del contributo sociale annuo da parte del socio dimissionario;
- b) il decesso;
- c) l'esclusione: il socio che viola lo statuto o pregiudica altrimenti gli interessi della società, può essere escluso per decisione del Comitato cantonale (di seguito CC).

L'escluso ha diritto di ricorrere all'AD. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'AD per il tramite del CC entro trenta giorni dalla notifica della decisione; il ricorso ha effetto sospensivo fino alla decisione dell'AD. Il ricorso sarà preso in considerazione solo nel caso in cui il ricorrente sia in regola col pagamento del contributo sociale annuo;

d) il mancato pagamento del contributo sociale annuo.

## **Art. 12 Responsabilità**

I soci non rispondono personalmente degli impegni dell'associazione; gli stessi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

## **C/ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 13 Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei delegati (AD);
- b) la Direttiva (Comitato ristretto – DCR);
- c) il Comitato cantonale (CC);
- d) l'Ufficio di revisione o l'Organo di controllo.

## **D/ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)**

### **Art. 14 Composizione**

L'AD si compone dei delegati delle Sezioni e dei membri del CC.

L'AD nomina il presidente del giorno dell'assemblea e gli scrutatori.

Il presidente dell'associazione di regola non dirige l'AD.

### **Art. 15 Numero dei delegati**

Le Sezioni sono rappresentate da un delegato ogni 25 soci o frazione di tale numero.

#### **Art. 16 Convocazione ordinaria dell'AD**

L'AD si riunisce ogni anno in via ordinaria.

L'AD è convocata dal CC almeno quattro settimane prima della data dell'assemblea e, di regola, entro i quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e, in caso di revisione dello statuto, il tenore delle modifiche proposte.

I conti d'esercizio dell'associazione, i bilanci, come pure il rapporto dell'Ufficio di revisione o dell'organo di controllo sono spediti alle Sezioni almeno quattro settimane prima dell'AD e pubblicati sulla rivista L'Ape.

#### **Art. 17 Convocazione straordinaria dell'AD**

L'AD si riunisce in via straordinaria quando il CC o la DCR lo giudicano necessario oppure quando almeno un quinto delle Sezioni oppure un decimo dei delegati delle Sezioni e dei membri del CC ne fanno richiesta per iscritto con indicazione dell'ordine del giorno.

L'AD straordinaria deve essere convocata entro sei settimane dalla notifica di richiesta.

#### **Art. 18 Diritto di voto e d'elezione nell'AD**

I delegati e i membri del CC hanno diritto di voto e d'elezione nell'AD.

In caso di parità di voti decide il presidente dell'AD.

Le persone che hanno collaborato alla gestione degli affari sociali non hanno diritto di voto riguardo alle decisioni tendenti a dare scarico al CC.

Questo divieto non vale per i membri dell'Ufficio di revisione o dell'organo di controllo che fossero anche soci con diritto di voto, salvo in caso di decisioni riguardanti il loro operato.

#### **Art. 19 Validità delle decisioni dell'AD**

Le decisioni dell'AD sono valide se la stessa è stata convocata regolarmente.

#### **Art. 20 Proposte dei soci**

I delegati delle Sezioni e i membri del CC aventi diritto di voto possono inoltrare alla DCR, quindici giorni prima della data fissata per l'AD, delle proposte scritte, affinché figurino sull'ordine del giorno della convocazione.

### **Art. 21 Ufficio presidenziale**

I lavori dell'AD ordinaria o straordinaria sono diretti da un presidente del giorno eletto dai delegati presenti, a cui spetta di assicurare l'ordinato andamento della discussione e la regolarità delle votazioni. Egli è assistito da un segretario che tiene il verbale e da due scrutatori, tutti nominati all'inizio dell'assemblea.

### **Art. 22 Decisioni**

L'AD prende le sue decisioni per alzata di mano, salvo che il presidente dell'assemblea o un terzo dei delegati presenti, non proponga un sistema diverso.

Per la decisione finale fa stato la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, ad eccezione delle decisioni concernenti la modifica dello statuto e lo scioglimento della società, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti decide il presidente dell'assemblea.

Quando il presidente dell'assemblea lo giudica opportuno o se un terzo dei soci presenti lo richieda, le votazioni si eseguono a scrutinio segreto.

È ammessa la rappresentanza di un delegato da parte di un suo sostituto nominato come tale dalla sua Sezione. Per contro, un delegato di una Sezione non può farsi rappresentare da un altro delegato di un'altra Sezione.

### **Art. 23 Competenze**

Le competenze dell'AD sono le seguenti:

- a) approvare il verbale dell'ultima AD;
- b) approvare il rapporto di gestione, i conti del bilancio d'esercizio e il rapporto dei revisori dell'associazione;
- c) scaricare il CC;
- d) modificare lo statuto;
- e) nominare i membri della DCR e tra questi il presidente dell'associazione;
- f) nominare i membri dell'Ufficio di revisione o dell'organo di controllo;
- g) decidere sull'ammontare del contributo sociale annuo;

- h) approvare la costituzione di nuove Sezioni, lo scioglimento o la fusione delle Sezioni esistenti;
- i) approvare i regolamenti e le ordinanze interne;
- j) autorizzare il CC a contrarre spese straordinarie e a stare in lite;
- k) nominare i rappresentanti nelle altre organizzazioni;
- l) onorare i soci anziani apicoltori;
- m) decidere, in modo inappellabile, in merito all'esclusione definitiva di soci che hanno presentato un ricorso contro la decisione del CC.

### **E/DIRETTIVA (COMITATO RISTRETTO - DCR)**

#### **Art. 24 Composizione e compiti**

La DCR è composta da cinque a sette membri:

il presidente dell'associazione, il vicepresidente e gli altri membri, di cui la funzione di segretario-cassiere è assunta da uno oppure separatamente da più membri.

Alla DCR spetta il compito di garantire l'amministrazione ordinaria, adempiere le mansioni conferitele dal CC, sbrigare gli affari di particolare urgenza.

La durata del mandato del presidente dell'associazione e degli altri membri della DCR è di quattro anni. Essi sono sempre rieleggibili.

#### **Art. 25 Decisioni**

La DCR prende le decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità il presidente, e in sua vece il vicepresidente, hanno voto decisivo.

Per i diritti di rappresentanza si rimanda all'art. 29.

### **F/COMITATO CANTONALE (CC)**

#### **Art. 26 Composizione**

Il CC è composto della DCR e di un rappresentante per ogni Sezione, nella persona del presidente sezionale o di un suo sostituto.

Di regola, le cariche di membro della DCR e di rappresentante di Sezione non sono cumulabili.

#### **Art. 27 Sedute**

Il CC si riunisce, in via ordinaria, semestralmente e, in seduta straordinaria, se il presidente dell'associazione o almeno tre Sezioni lo richiedono.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il CC prende le decisioni a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. In caso di parità di voti decide il presidente.

Il valore di voto per i membri della DCR è pari a 1, per i rappresentati di Sezione è pari a 1.5.

Il segretario redige il verbale e, in caso di suo impedimento, un membro della DCR.

#### **Art. 28 Attribuzioni**

Le attribuzioni del CC sono le seguenti:

- a) dirigere e sorvegliare gli affari dell'associazione;
- b) convocare l'AD con il suo ordine del giorno;
- c) allestire i rapporti annuali e i conti d'esercizio con i loro bilanci;
- d) tenere aggiornati i registri e l'elenco dei soci;
- e) ammettere ed escludere dei soci;
- f) eseguire le decisioni assembleari;
- g) promulgare ed elaborare i regolamenti e le ordinanze interne;
- h) nominare il redattore per la pubblicazione dell'organo ufficiale L'Ape;
- i) sorvegliare l'attività delle Sezioni, mediare e prendere decisioni nelle controversie tra singole Sezioni o tra associati;
- j) proporre all'AD di istituire, sciogliere, riunire o dividere le Sezioni qualora ciò fosse necessario e la/e Sezione/i interessata/e lo richiedesse/ro.
- k) decidere sull'uso e sul collocamento del patrimonio;
- l) stabilire le eventuali quote straordinarie;



- m) costituire delle commissioni speciali e nominare il loro presidente;
- n) stabilire le indennità per i membri della DCR, gli incaricati speciali e i membri delle commissioni;
- o) incassare i contributi sociali dei membri delle Sezioni;
- p) stabilire annualmente, su proposta del cassiere, l'ammontare del contributo sociale da riversare alle Sezioni.

### **Art. 29 Rappresentanza e firma**

Il CC rappresenta l'associazione in giudizio e nei suoi rapporti con terzi.

Sono autorizzati a firmare collettivamente a due il presidente dell'associazione con il segretario e/o cassiere; in caso d'impedimento, il vicepresidente con il segretario e/o cassiere.

In materia finanziaria sono autorizzati a firmare collettivamente il presidente dell'associazione con il cassiere.

## **G/L'UFFICIO DI REVISIONE O L'ORGANO DI CONTROLLO**

### **Art. 30 Competenza**

La revisione sarà impostata ed eseguita in osservanza dell'Art. 69b del CCS.

Se l'associazione non è soggetta alla revisione ordinaria, l'AD può rinunciare alla revisione limitata ai sensi dell'Art. 69b del CCS.

La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi.

Ogni socio ha tuttavia il diritto, il più tardi dieci giorni prima dell'AD, di esigere una revisione limitata e la nomina di un relativo Ufficio di revisione.

In questo caso l'AD può dare scarico al CC solo dopo che il rapporto di revisione è disponibile.

### **Art. 31 Organo di controllo**

Nel caso in cui non fossero date le premesse per una revisione ordinaria o limitata o l'AD non decidesse liberamente di nominare un perito revisore o un revisore che si occupa della revisione limitata, per l'esame dei conti della gestione l'AD nomina un Organo di controllo formato da una o più persone esterne all'associazione oppure facente/i parte dell'associazione, non necessariamente vincolata/e a particolari requisiti professionali.

Il cassiere del CC convocherà l'Organo di controllo almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria. Egli metterà a disposizione dell'Organo di controllo tutti i libri, le scritture contabili, le pezze giustificative, i titoli di credito, i certificati di deposito e permetterà il controllo della cassa, dei conti bancari e postali, nonché qualsiasi altra documentazione contabile.

L'Organo di controllo presenterà un rapporto scritto all'AD.

### **Art. 32 Durata della carica e revoca**

La durata della carica dell'Ufficio di revisione o del/i membro/i dell'Organo di controllo è di un anno. Il mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È sempre ammessa la rielezione.

L'AD può revocare l'Ufficio di revisione o l'Organo di controllo in qualsiasi momento e con effetto immediato.

## **H/SEZIONI**

### **Art. 33 Funzioni**

L'attività associativa è svolta territorialmente per il tramite di diverse Sezioni, che si costituiscono a loro volta in associazioni ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS.

Ogni Sezione affronta e risolve i problemi regionali nel quadro degli scopi statutari dell'associazione, elegge un Comitato sezionale e adotta uno statuto proprio, che deve essere conforme a questo statuto ed approvato dal CC.

Ogni Sezione deve essere rappresentata con il suo presidente o con un suo sostituto nel CC.

Il finanziamento delle iniziative e delle attività delle Sezioni è assicurato dalle Sezioni stesse e dai contributi attribuiti dal CC, in particolare da una parte delle quote sociali e da altri contributi.

## **I/DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 34 Modifiche dello statuto**

Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci presenti all'AD.

### **Art. 35 Scioglimento dell'associazione**

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti all'AD, purché i delegati presenti non siano in numero inferiore alla metà più uno di tutti i membri aventi diritto di voto iscritti all'associazione.

L'AD straordinaria è convocata appositamente e con un'unica trattanda denominata «scioglimento».

In caso di scioglimento l'assemblea deciderà a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti all'AD circa la devoluzione del patrimonio sociale.

In nessun caso il patrimonio sociale potrà essere distribuito fra i soci.

Un eventuale avanzo netto dalla liquidazione dopo l'estinzione dei debiti dell'associazione sarà da devolvere ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

### **Art. 36 Norme suppletorie ed entrata in vigore**

Per tutto quanto non previsto dallo statuto fanno stato gli artt. 60 e segg. CCS.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale costitutiva di data odierna.

Luogo e data: Arbedo, 7 dicembre 2019

**f.to Davide Conconi**

Il Presidente

**f.to Michele Mozzetti**

Il Segretario